

REGOLAMENTO (CEE) N. 3361/87 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 1987****relativo alla sospensione del rilascio di titoli MCS per taluni prodotti della floricoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/86⁽²⁾, ha stabilito i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione per taluni prodotti della floricoltura; che il regolamento (CEE) n. 901/87 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito determinate condizioni per il rilascio dei titoli per tali prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 252 dell'atto di adesione, se dall'esame dell'andamento degli scambi intracomunitari emerge un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e tale situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso o parte di essa, provocando gravi perturbazioni del mercato, la Commissione decide secondo una procedura d'urgenza le misure conservative necessarie;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3178/87⁽⁴⁾, la Commissione ha sospeso fino al 15 novembre 1987, ricorrendo alle misure conservative di cui sopra, il

rilascio di titoli MCS per i rosai di cui alla sottovoce ex 06.02 D della tariffa doganale comune;

considerando che il massimale indicativo stabilito per il 1987 per il succitato prodotto è stato ampiamente superato; che il proseguimento delle importazioni al ritmo constatato da varie settimane è tale da perturbare in modo grave il mercato portoghese; che i volumi importati in gran parte non sono ancora stati commercializzati, mentre le scorte gravano già in maniera sensibile sul mercato e fanno concorrenza alla produzione locale in un periodo particolarmente sensibile; che è opportuno ricorrere alle misure definitive di cui all'articolo 252, paragrafo 3 dell'atto di adesione e prevedere la sospensione del rilascio dei titoli MCS per il prodotto in oggetto fino al 31 dicembre 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il rilascio di titoli MCS per i rosai di cui alla sottovoce ex 06.02 D della tariffa doganale comune (codice Nimex 06.02-68) è sospeso fino al 31 dicembre 1987

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1987

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1987

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39⁽²⁾ GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 17⁽³⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1986, pag. 26⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 38.